

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, DEL MESE, RUSSO FERDINANDO

Presentata l'8 febbraio 1985

Norme per il passaggio a preside di scuola media superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si rende necessaria per colmare una carenza legislativa riguardante gli incarichi direttivi della scuola, in particolare i passaggi di presidenza regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Detto decreto all'articolo 75 regola i passaggi di presidenza disciplinandone le norme secondo le tabelle A, B, C, D, E.

Successivamente la tabella B è stata modificata con decreto ministeriale 10 marzo 1975; le tabelle B ed E sono state anch'esse modificate con decreto ministeriale 20 giugno 1975 ed infine la tabella G è stata modificata con decreto ministeriale 30 aprile 1976.

Con l'approvazione del presente progetto si dà, invece, la possibilità a molti presidi di scuola media secondaria di pri-

mo grado, vincitori di regolare concorso, provenienti dai ruoli della scuola media di secondo grado e che in quegli stessi istituti sono stati per almeno due anni consecutivi presidi incaricati, di avere titolo a passare alla presidenza di istituti di istruzione secondaria superiore.

La proposta prevede inoltre che i presidi suddetti abbiano la precedenza assoluta ad accedere alla presidenza dell'istituto nel quale sono già stati presidi incaricati qualora l'incarico si renda libero.

Si ritiene, infatti, ingiusto privare i presidi di scuola media inferiore di un diritto già acquisito con l'aver superato regolarmente concorsi per titoli ed esami a preside nelle scuole secondarie di primo grado e con l'aver esercitato per almeno due anni consecutivi l'incarico di preside negli istituti superiori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I presidi di scuola secondaria di primo grado, vincitori di concorso ordinario per titoli ed esami, provenienti dai ruoli di scuola media di secondo grado, immessi in seguito a concorso per titoli ed esami, hanno titolo al passaggio alla presidenza di scuole medie di secondo grado, qualora vi siano stati presidi incaricati per almeno due anni consecutivi ed in possesso dei requisiti richiesti dalle norme attualmente in vigore.

ART. 2.

Sino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i presidi di cui all'articolo 1 hanno diritto di precedenza assoluta per ottenere la presidenza dell'istituto nel quale sono stati presidi incaricati, qualora la stessa sia o, comunque, si renda libera.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, le procedure di applicazione entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.